

10	SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI
Descrizione	
L'art. 12 del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere personalmente davanti all'Ufficiale di Stato Civile un accordo consensuale di separazione o divorzio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. L'accordo deve essere personalmente concluso dai coniugi davanti all'Ufficiale di Stato Civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. L'accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione o divorzio. Non possono concludere tale accordo i coniugi che hanno figli minori oppure maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave. L'accordo non può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale tranne l'indicazione dell'eventuale assegno di mantenimento (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4478/2016). La normativa vigente prevede anche per i coniugi il c.d. "diritto al ripensamento": dopo l'accordo, primo atto, si fissa un appuntamento non prima di 30 giorni, per una seconda dichiarazione che confermi la volontà dei coniugi di separarsi o divorziare. La mancata comparizione per l'atto di conferma equivale a mancata conferma dell'accordo.	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; Art. 12 del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); Legge n. 218/1995 e varie Convenzioni Internazionali; D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16. Verrà fissato un appuntamento per il primo atto.	
Documenti richiesti	
• È necessario protocollare il modulo di richiesta di appuntamento in via Roma 18. Con esso i richiedenti forniscono le informazioni necessarie al fine di dare inizio alla pratica. • Ad esso deve essere allegata, in caso di divorzio, copia autentica del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero della sentenza di separazione giudiziale, ovvero di divorzio, in caso di modifica dello stesso; • documento d'identità in corso di validità, per entrambe le parti.	
Tempo di erogazione	
In caso di separazione: chiusura del procedimento trascorsi almeno 30 gg. dalla data del primo appuntamento (redazione del processo verbale di accordo di separazione); In caso di divorzio: chiusura del procedimento trascorsi almeno 30 gg. dalla data del primo appuntamento (redazione del processo verbale di accordo di divorzio). Tempi medi durata procedimento: da 45 a 120 giorni	
Costo e modalità di pagamento	
Il procedimento è sottoposto al pagamento di un diritto fisso, corrispondente ad € 16	
Descrizione del procedimento	

L'Ufficiale dello Stato Civile competente a ricevere l'accordo è quello:

- del Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o in alternativa;
- del Comune ove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso ovvero
- del Comune ove è stato trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero.

Le condizioni per concludere l'accordo sono le seguenti:

- la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale;
- i coniugi non devono avere figli minori;
- se i coniugi hanno figli maggiorenni, i figli devono essere economicamente autosufficienti e capaci d'agire (cioè non essere sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno) e non devono essere portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992.

Inoltre:

- l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es.: uso della casa coniugale);
- l'accordo non può contenere la previsione della corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d.: liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare);
- l'accordo può contenere la previsione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d.: assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di divorzio (c.d.: assegno divorzile);
- le parti possono richiedere la modifica di condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con riferimento all'attribuzione dell'assegno periodico (di separazione o divorzio) o la sua revoca o la revisione quantitativa.

Il procedimento ha inizio con la ricezione, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile competente, delle dichiarazioni dei coniugi e la redazione, da parte dello stesso, del processo verbale di accordo. L'accordo ricevuto è temporaneamente improduttivo di effetti, ciò al fine di poter far esercitare ai coniugi il c.d. "diritto al ripensamento".

L'Ufficiale di Stato Civile, infatti, invita i coniugi a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni per la conferma dell'accordo fissando con gli stessi la data di comparizione. Nel caso in cui i coniugi non adempiano all'obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma di accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. Della conferma di accordo ovvero della mancata conferma di accordo viene sempre redatto processo verbale. Nel periodo del c.d. "diritto al ripensamento", intercorrente tra la data di effettuazione dell'atto di accordo e quella fissata per l'atto di conferma di accordo l'Ufficiale di Stato Civile svolge idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento ai presupposti ed alle condizioni di applicazione dell'istituto in oggetto. Il diritto di ripensamento non si applica alle dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

L'Ufficiale di Stato Civile, concluso il procedimento con esito positivo:

- appone o comunica annotazione su atto di matrimonio;
- in caso di divorzio, comunica o appone annotazione su atto di nascita dei coniugi;
- comunica o opera variazione anagrafica di stato civile.

L'accordo concluso dai coniugi produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia. I documenti prodotti ed acquisiti vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all'atto di accordo iscritto previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente. Il fascicolo viene acquisito in formato dematerializzato.

FAQ

Esistono altre forme di procedimenti amministrativi che permettono ai coniugi di separarsi/divorziare senza dover ricorrere all'Autorità Giudiziaria?

Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 ha anche introdotto (art. 6) l'istituto della c.d. "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati" che può essere utilizzato dai coniugi per separarsi/divorziare consensualmente o per modificare le condizioni di separazione/divorzio.

Questo istituto è caratterizzato dalla presenza di una negoziazione tra i coniugi effettuata con l'assistenza di uno o più avvocati e quindi, rispetto all'istituto della separazione/divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile cui si riferisce la presente scheda, viene utilizzato nelle situazioni di maggiore complessità laddove vi è la necessità di ricercare soluzioni condivise tra i coniugi che possono riguardare tutti gli aspetti del matrimonio come, ad esempio, l'affidamento dei figli oppure la suddivisione del patrimonio. Inoltre tale istituto può essere utilizzato anche in presenza di figli minori oppure maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave. In ogni caso (in presenza di figli o meno), l'accordo va trasmesso a cura dell'avvocato, al Procuratore della Repubblica che rilascerà il proprio nulla osta se non ravvisi irregolarità. In presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore emetterà un provvedimento autorizzatorio (se l'accordo soddisfa l'interesse dei figli) oppure, in caso contrario, effettuerà segnalazione al Tribunale che fisserà la data di comparizione dei coniugi, riportando l'intero procedimento in sede giudiziaria.

Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, l'accordo, firmato dai coniugi ed autenticato dall'avvocato, sarà trasmesso da quest'ultimo, entro 10 giorni, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

L'inosservanza del termine per la trasmissione comporta l'irrogazione nei confronti dell'avvocato di una sanzione da 2.000 a 10.000 Euro da parte del Comune cui compete l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

L'Ufficiale di Stato Civile che riceve la convenzione di negoziazione assistita non può entrare nel merito dell'accordo e non ha alcun potere di verifica sugli aspetti sostanziali della stessa: deve soltanto procedere alla trascrizione ed agli adempimenti conseguenti.